



Torino, lì 29/11/2010
Circ. N. 118
Prot. N. 3794/6/7/8

A tutto il personale
Agli studenti e alle loro famiglie
All'utenza

OGGETTO: Divieto di fumo nella scuola

L'attenzione agli aspetti legati alla sicurezza e alla salubrità dei luoghi di lavoro sta -giustamente- assumendo sempre maggiore importanza e così pure la consapevolezza che stili e abitudini di vita corretti rappresentano un indubbio vantaggio per il singolo e per la comunità. In questo contesto generale si inserisce la questione sollevata con forza da alcuni docenti del divieto di fumo all'interno della scuola.

Il Consiglio di istituto ha affrontato la questione in diverse occasioni, giungendo alla deliberazione oggi in vigore, ma la forza delle argomentazioni contrarie a tale decisione induce ad un supplemento di ragionamento in merito. Per permettere a tutti di poter effettuare le proprie considerazioni e trarne le dovute conseguenze si ritiene indispensabile mettere a disposizione la documentazione che la scuola ha ricevuto ed a prodotto unitamente alle norme che regolamentano la disciplina.

È necessario premettere che **sono del tutto condivisibili le motivazioni culturali ed educative proposte** dai ricorrenti, qui **non si tratta affatto di una contesa tra fautori del fumo contro contestatori**. Che l'Istituzione, il personale e la sua dirigenza avvertano la necessità di azioni di informazione e formazione a favore della diffusione di corretti stili di vita è ampiamente documentata da tutte le iniziative didattiche ed extra didattiche che mirano proprio a questo scopo, ma è anche vero che la realtà e la complessità delle situazioni reali, la gestione dei rapporti interpersonali e gerarchici, la fruizione del tempo e degli spazi richiede un supplemento di ragionamento, un ragionamento che non si può basare su un semplice assunto, quandanche di per sé correttissimo.

Ad oggi la legge impone il divieto di fumo di vendita e somministrazione di tabacco ai minori di 16 anni, a cui è vietato anche di fumare nei luoghi pubblici, così come vieta a tutti il fumo all'interno dei locali pubblici ma non lo estende alle pertinenze aperte. Se così non fosse sarebbe del tutto pleonastico il disegno di legge in agenda alla Commissione Salute del Senato che intende estendere a tutte le pertinenze degli edifici pubblici il divieto di fumare, quindi **anche** nei cortili o negli spazi aperti degli istituti scolastici! Quindi la delibera che circoscrive una ristretta porzione del cortile della scuola, chiarissimamente delimitata da numerosi cartelli indicatori, è del tutto fondata e legittima.

Ciò detto, e chiarito il dettato strettamente legislativo, rimane l'interpretazione del ben più complesso corpus normativo che negli anni è stato formulato a tutela della salute dei cittadini.

Tentiamo allora una interpretazione di queste norme in riferimento alla loro applicazione contingente nel nostro caso. In concreto: **consentire o tollerare il fumo nel cortile costituisce una violazione delle norme vigenti?**

Per dare una risposta a questa domanda non si può prescindere da ulteriori analisi: è realmente possibile circoscrivere l'area in questione, non solo sul terreno, ma anche in relazione al disturbo che il fumo può comportare per chi sosta nelle aree attigue? Il fumo prodotto in quella porzione di cortile si estende in concreto anche a quelle vicine? È di fatto rispettata la ripartizione delle zone? Si deve attraversare necessariamente la

zona fumatori provenendo dall'esterno della scuola o uscendo da essa? Si può esser certi che i "non fumatori" non siano in qualche misura costretti ad inalare contro la loro volontà una certa misura di fumo passivo in relazione alle modalità con cui la fruizione degli spazi comuni è stata organizzata? E ancora, come si riflette tale problema nella più complessa valutazione dei rischi in relazione ai danni da fumo passivo, quando il fumo attivo fosse esplicitamente autorizzato in una parte dei locali comuni della scuola?

La delibera del Cdl prevede il divieto di fumo in tutti i locali della scuola; perciò non si può fumare nelle aule, nei corridoi, nel bar, nei servizi igienici, nelle palestre e negli spogliatoi, negli atri e nelle scale e in tutti gli altri locali incluso il cortile interno ad eccezione di una ristretta porzione chiaramente delimitata dove il fumo è consentito.

Con tali chiarissimi limiti, in linea di principio non si capisce come possano essere sollevate lamentele circa supposte limitazioni al sacrosanto diritto alla salute di ciascuno!

Viene obiettato che i fumatori per la loro pratica si trattengono all'ingresso generando un fastidio proprio nella zona di transito e che nelle giornate di pioggia si posizionano nell'androne e altre situazioni che sono però tutte quante evidentemente al di fuori di quanto non sia realmente consentito: si tratta di situazioni al di fuori del consentito che come tali vanno represses.

Pertanto: non è vero che nella scuola sia tollerata la pratica del fumo; negli ultimi tre anni gli interventi di repressione per mancato rispetto del divieto di fumo all'interno dei locali scolastici ci sono stati sia in termini di sanzioni che di sollecitazione al rispetto del divieto; ogni anno viene riproposta una circolare esplicativa sul divieto di fumo; sono disposti in ogni locale chiarissimi cartelli indicatori del divieto di fumo; tutto il personale, docente e ATA, è addetto al controllo del rispetto del divieto di fumo e può e deve intervenire nei modi e con gli strumenti che al momento si riterranno più opportuni; la dirigenza ha provveduto a correggere la procedura per la contestazione delle sanzioni pecuniarie che in passato non era stata aggiornata alla nuova normativa cittadina; la pratica è invero ridotta a qualche decina di unità di irriducibili che non paiono così determinanti nell'equilibrio generale; sono previsti interventi didattici di formazione e informazione sulle dipendenze e più in generale nel campo delle educazioni.

Alla luce di tutte queste osservazioni e valutazioni il Cdl ha stabilito di mantenere la delibera già definita nel passato anno scolastico e, al contempo, di avviare una serie di azioni volte alla maggiore e più capillare sensibilizzazione degli studenti e del personale, alla riedizione di una circolare esplicativa del divieto di fumo, alla sistemazione di cartelli indicatori del divieto di fumo nelle immediate vicinanze degli accessi, alla realizzazione di un'indagine conoscitiva delle reali dimensioni e della percezione del problema, al coinvolgimento della presidenza dell'ITIS Luigi Casale con il quale condividiamo il cortile della succursale che non ha in proposito alcuna limitazione.

Per tale motivo sul sito della scuola - WWW.ITGGUARINI.IT – verrà predisposto uno strumento di sondaggio per la rilevazione di questi dati. **Genitori, studenti, docenti e personale ATA sono tutti invitati ad esprimersi rispondendo alle domande proposte dal questionario.** Si ipotizza che il sondaggio possa giungere ad una conclusione attendibile nel volgere di un mese circa, pertanto al rientro dalle vacanze natalizie la questione verrà ripresa e ridiscussa in seno al Cdl.

Nel frattempo vale qui la pena di richiamare quelle fondamentali regole di civile convivenza che vedono arretrare la personale libertà di compiere un determinato atto quando questo si configura come un reato oppure come una limitazione dell'altrui libertà o degli altrui diritti, l'intelligenza di tutti deve prevalere sull'abitudine a comportamenti scorretti e portare al pieno rispetto del divieto di fumo in ossequio alla civile convivenza a cui facevo prima riferimento.



Il Dirigente Scolastico
prof. Antonio De Nicola

- a) LEGGE n° 584 del 11/11/1975 : Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.
- b) CIRCOLARE n° 69 del 05/10/1976 : Precisazioni sull'applicazione della legge n. 584 dell'11 novembre 1975.
- c) DIRETTIVA del 14/12/1995: Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione.
- d) CIRCOLARE n° 4 del 28/03/2001: Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo.
- e) LEGGE n° 3 del 16/01/2003 : Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione. ART. 51. (Tutela della salute dei non fumatori.) nel quale sono riportate le misure che servono ad eliminare l'esposizione al fumo passivo nei luoghi di lavoro e locali chiusi, pubblici e privati, aperti ad utenti e al pubblico. Secondo la suddetta Legge è possibile fumare nei luoghi all'aria aperta, compresi i cortili delle scuole e degli ospedali.
- f) DECRETO del PRESIDENTE del CONSIGLIO dei MINISTRI (DPCM) 23 dicembre 2003 : Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori».
- g) MINISTERO DELLA SALUTE - CIRCOLARE 17 dicembre 2004 : Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori
- h) ACCORDO STATO REGIONI 16 dicembre 2004 : Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
- i) LEGGE 30 Dicembre 2004, n. 311 (estratto) : Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Artt. 189, 190 e, 191 legge finanziaria 2005) ; Sanzioni per il divieto di fumare: Art. 189. Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate del 10 per cento.
- j) La normativa italiana sul tabagismo regola anche altri aspetti, con l'obiettivo generale di tutelare la salute dei cittadini, in particolare dei minori. Fin dal 1934, il REGIO DECRETO 24 Dicembre 1934, n. 2316, "Testo unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia", tuttora vigente, dispone, all'art. 25, il divieto di vendita e somministrazione di tabacco ai minori di 16 anni, a cui è vietato anche di fumare nei luoghi pubblici. .



 ALLO SCOPO DI RACCOGLIERE IL PARERE DELL'UTENZA E DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E' STATO PREDISPOSTO UN

SONDAGGIO SUL DIVIETO DI FUMO

- | | a) STUDENTE | b) GENITORE | c) ATA | d) DOCENTE |
|---|-------------|-------------|--------|------------|
| 2. SEI A CONOSCENZA DEL DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA?..... | SI | | | NO |
| 3. SAI CHE IL FUMO E' VIETATO IN PROSSIMITA' DEGLI INGRESSI E NEGLI ANDRONI DELLA SCUOLA? | SI | | | NO |
| 4. SAI CHE IL FUMO E' CONSENTITO SOLAMENTE IN UNA RISTRETTA PORZIONE DEL CORTILE DELLA SEDE? . | SI | | | NO |
| 5. SEI D'ACCORDO A VIETARE TOTALMENTE IL FUMO IN OGNI LOCALE DELLA SCUOLA, CORTILE COMPRESO? SI | | | | NO |
| 6. SEI D'ACCORDO A MANTENERE L'ATTUALE SOLUZIONE INDIVIDUATA DAL REGOLAMENTO?..... | SI | | | NO |

Si prega di **restituire la scheda imbucandola entro il 15 di dicembre nell'urna** predisposta nell'atrio della sede e presso la postazione dei Collaboratori in succursale. Gli esiti di questo primo sondaggio verranno pubblicati sul sito, dove sarà possibile seguire in diretta anche l'esito del sondaggio informatico. Tutto il materiale è a disposizione presso la presidenza.

Grazie per l'attenzione accordata.